

INDICE

ARTICOLO 1 Definizioni	1
ARTICOLO 2 Corso di Laurea magistrale e titolo di studio	2
ARTICOLO 3 Struttura didattica.....	2
ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative	3
ARTICOLO 5 Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti	3
ARTICOLO 6 Manifesto degli studi	6
ARTICOLO 7 Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali .	7
ARTICOLO 8 Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a singoli insegnamenti	8
ARTICOLO 9 Studenti iscritti a tempo parziale e studenti fuori corso.....	10
ARTICOLO 10 Esami ed altre verifiche di profitto	10
ARTICOLO 11 Mobilità internazionale	12
ARTICOLO 12 Doveri didattici dei Docenti di ruolo	12
ARTICOLO 13 Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	13
ARTICOLO 14 Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea magistrale	14
ARTICOLO 15 Norme transitorie e finali	14
ALLEGATO A	I
ALLEGATO B1.....	III
ALLEGATO B2.....	IV
ALLEGATO B3.....	III
ALLEGATO C.....	XVIII

ARTICOLO 1 **Definizioni**

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo e che costituisce parte integrante del Regolamento del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, s'intende:

- a) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- b) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- c) per Regolamento Didattico di Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al DM del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- e) per Dipartimento: il Dipartimento dell'Università degli Studi del Molise al quale afferisce il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software;
- f) per Corso di Laurea magistrale (CdLM): il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, come individuato ai sensi dell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- g) per titolo di studio: la laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, come individuata dal successivo art. 2, rilasciata al termine del corso di studio;
- h) per classe di appartenenza del Corso di Studio: la classe LM-66 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007;
- i) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- j) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- k) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- l) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per Consiglio di Corso di Studio (CCS): il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software;
- o) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1¹ del RDA.

¹Art. 1 del RDA – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

ARTICOLO 2

Corso di Laurea magistrale e titolo di studio

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software”, appartenente alla Classe LM-66 “Sicurezza informatica”, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegare al RDA nonché all’Allegato B1.
2. Il Corso di Laurea ha una durata normale di due anni, come previsto all’art. 8 del DM 270/2004.
3. Il corso si articola in insegnamenti con esami di profitto di numero non superiore a 12, in esercitazioni, laboratorio, nonché in una prova finale, per un totale di 120 crediti formativi.
4. Il titolo di studio si consegue al termine del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software e comporta l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).

ARTICOLO 3

Struttura didattica

1. Il Corso di Laurea magistrale (CdLM) è retto dal Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto all’art. 36² dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell’articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei corsi di studio: i Regolamenti di cui all’art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del Regolamento Generale sull’Autonomia, secondo quanto specificato nell’art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per Consiglio di corso di studio: il Consiglio competente per il corso stesso.

²Art. 36 Statuto – Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio è costituito un Consiglio di corso di studi. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studi secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.
3. Il Consiglio di corso di studi è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell’Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell’offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.
4. Il Consiglio di Corso di studi è l’organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso. Il Consiglio di Corso di studi:
 - a. approva il regolamento e l’ordinamento didattico del corso di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformità;
 - b. sottopone annualmente all’approvazione del Dipartimento l’offerta didattica programmata;
 - c. procede all’attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - d. assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l’affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
 - e. delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio;
 - f. delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - g. approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - h. esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
 - i. nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell’esame finale;
 - j. approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività del corso di studi.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
6. In seno a ciascun Corso di studi è attiva una Unità di gestione della qualità. L’Unità è il referente del Presidio della qualità per il Corso di studi ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all’autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del Corso di Studi. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell’Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall'art. 37³, comma 2 dello Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dall'art. 36⁴, comma 4 e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale, ai sensi dell'art.6⁵, comma 2, del D.M. 270/04, è richiesto il possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari dovranno essere acquisite, prima della verifica dell'adeguata preparazione, con la frequenza e l'espletamento di esami di profitto erogati anche nell'ambito del Corso di Laurea in Informatica.
3. Il CCS stabilisce le modalità di verifica (valutazione degli studi pregressi, colloquio, prova scritta o pratica) della adeguatezza della preparazione personale dello studente secondo quanto riportato nell'Allegato A.
4. La prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati è selettiva anche nel caso in cui i requisiti curriculari siano soddisfatti.
5. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.
6. Per i laureati provenienti da Università straniere l'adeguatezza dei requisiti curriculari è valutata caso per caso sulla base della coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari e le basi formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dal Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18⁶, comma 2

³ Art. 37 Statuto – Presidente dei Consigli dei Corsi di studio

1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
2. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
4. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del Corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del Corso di studi.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.
6. Il Rettore qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

⁴ cfr nota 2

⁵ Art. 6, comma 2, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

⁶Art. 18, comma 2 del RDA – Crediti formativi

A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa. L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative

del Regolamento Didattico di Ateneo. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente, e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti:

- a. 8 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, con annesse 17 ore di studio individuale;
- b. 12 ore di esercitazioni pratiche e/o di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale;
- c. 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame, e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software presenta un unico indirizzo.
3. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11⁷ del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.
4. L'Allegato B2 riporta in sintesi gli obiettivi formativi specifici indicati nel RAD, compreso un quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire, indica quali potranno essere gli eventuali sbocchi professionali e definisce il Piano di studi dell'anno accademico di riferimento:
 - a. l'elenco degli insegnamenti del Corso di Laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - b. le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
 - c. le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - d. i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.
5. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa vigente, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 14⁸, comma 3, lettera a), dall'art. 17⁹, comma 3, relativo al

richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

⁷**Art. 11 del RDA – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
8. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso; nel caso di corsi di studio inter-dipartimento deve essere individuato il Dipartimento di riferimento;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, tenendo conto degli eventuali ulteriori elementi qualificanti che saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DDMM 16 marzo 2007, dell'art. 30 del presente Regolamento e dall'art. 14 della legge 240/2010;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
9. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
10. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

⁸**Art. 14, comma 3, del RDA – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19¹⁰ del RDA, e rimane comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati¹¹ nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea magistrale o allegato alla Guida dello Studente.

6. Le schede che costituiscono l'Allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:
 - a. il settore scientifico-disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino, la tipologia della forma didattica, i crediti e le eventuali propedeuticità;
 - b. le modalità di verifica della preparazione che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

-
- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza (art. 19) e le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti. Ulteriori elementi qualificanti saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università.

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lettera a) comma 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono approvati dai Consigli di corso di studio e ratificati dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

⁹Art. 17, comma 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche

La Commissione didattica paritetica ha i seguenti compiti:

- a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
- b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
- c) formulazione sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti, in ottemperanza all'art. 13 del DL n. 19 del 27 gennaio 2012 (accREDITAMENTO e valutazione delle Università), redige una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione interna e al Senato Accademico.

¹⁰Art. 19 del RDA – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di corso di studio, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. I Dipartimenti ratificano la programmazione, assicurando in particolare il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
2. I Consigli di corso di studio interessati possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.
4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. La mutazione, deliberata dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è approvata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi inter-ateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

¹¹Art. 15, comma 4 del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

L'Allegato B3 del presente Regolamento viene aggiornato congiuntamente all'Allegato B2 e, oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea magistrale o allegato alla Guida dello Studente.

7. L'attività didattica o formativa è organizzata in corsi mono-disciplinari o integrati. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti, con un unico esame finale. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica del profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso. In assenza del Coordinatore, il Presidente della commissione d'esame sarà nominato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti dei moduli.
8. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sotto forma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio, o altre tipologie d'insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
9. Il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software è tenuto in lingua italiana e inglese, ovvero almeno un insegnamento obbligatorio è offerto esclusivamente in lingua inglese.
10. La distribuzione delle attività formative secondo un determinato ordine cronologico potrebbe seguire un criterio logico di propedeuticità approvato dal CCS. L'elenco delle eventuali propedeuticità assolutamente da rispettare è indicato nell'Allegato B2.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del Manifesto degli Studi di cui all'art. 20 del RDA, il CCS propone in particolare:
 - a. le modalità dell'eventuale presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio;
 - b. le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
 - c. la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
 - d. i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
 - e. le modalità relative agli eventuali obblighi di frequenza;
 - f. eventuali propedeuticità ex art. 14, comma 3, lettera b), del RDA¹² per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
 - g. eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, comma 7, del RDA¹³;
 - h. le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
 - i. le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.
2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria Studenti entro i tempi fissati dal calendario delle attività didattiche approvato dal Senato Accademico, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.
3. Per gli studenti in corso, il piano di studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati

¹² cfr nota 8.

¹³ **Art. 18, comma 7 – Crediti formativi del RDA**

I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, come richiesto dall'art. 10¹⁴, comma 5, del DM 270/2004.

4. Gli esami di insegnamenti aggiuntivi, in quanto non compresi tra quelli previsti nel piano di studio di riferimento (del quale fanno parte i crediti a scelta), potranno essere sostenuti soltanto previa autorizzazione del CCS mediante presentazione della relativa domanda in Segreteria Studenti.
5. Le valutazioni ottenute negli esami di insegnamenti aggiuntivi in soprannumero rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto. Viceversa, le valutazioni negli esami di insegnamenti aggiuntivi fuori piano, debitamente certificati, non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
6. Lo studente può sostenere un massimo di 6 CFU di insegnamenti aggiuntivi in soprannumero. Viceversa, non esiste un limite sul numero di CFU di insegnamenti aggiuntivi fuori piano.

ARTICOLO 7

Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali

1. Il CCS, operando nel rispetto di quanto disposto dal DL n. 19 del 27 gennaio 2012 sulla valorizzazione dell'efficienza delle Università, promuove le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea magistrale in accordo con gli Organi per la valutazione della didattica di Ateneo (art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio stesso.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23¹⁵ del RDA e dagli artt. 6¹⁶, e 33¹⁷, comma 3, lettera e), dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi del Molise.

¹⁴Art. 10, comma 5, del DM 270/04 – Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

¹⁵Art. 23 del RDA – Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT. Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con i Dipartimenti e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le esigenze specifiche espresse da ciascun Dipartimento e corso di studio.

¹⁶Art. 6 dello Statuto – Diritto allo studio

L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo gli studenti con disabilità e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento con appositi servizi, i capaci e i meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre Istituzioni presenti sul territorio.

¹⁷Art. 33, comma 3 lettera e) dello Statuto – Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento programma e coordina le attività di orientamento agli studi e tutorato.

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a singoli insegnamenti

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt. 33¹⁸ e 35¹⁹ del RDA.
2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30²⁰ del RDA.

Gli studenti già iscritti ai precedenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro Corso di Studio attivato secondo il nuovo ordinamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio del Corso di Studio si esprime anche in materia di mobilità internazionale, valutando il riconoscimento totale o parziale di crediti acquisiti in percorsi formativi universitari compiuti presso Università straniere.

Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di Studio. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

¹⁸**Art. 33 del RDA – Ammissione a singoli insegnamenti**

1. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. I singoli Dipartimenti possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire.
2. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non valgono le limitazioni di cui al comma 2 del punto precedente. Qualora il laureato che richiede l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero sia in debito al massimo di 10 crediti formativi riferiti ai Settori Scientifico-Disciplinari previsti dal relativo ordinamento didattico, è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli necessari per acquisire i crediti mancanti e al corso di laurea magistrale d'interesse. In tal caso, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è condizionata sospensivamente all'acquisizione dei crediti mancanti.
3. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

¹⁹**Art. 35 del RDA – Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Dipartimento su proposta dei Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso Università sia italiane che straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici di corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
 - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
 - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

²⁰**Art. 30 del RDA – Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I Consigli di corso di studio possono subordinare i riconoscimenti di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali. A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso Università italiane o Università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dai Consigli di corso di studio e ratificati dai Dipartimenti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

3. Il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, valuterà l'equipollenza degli esami di corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse universitarie, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

- a. la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;
- b. nel certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti delle attività formative, il metodo di valutazione e il superamento di una verifica finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del Corso di Laurea. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 240/2010, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 12.

4. Sono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DM 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del DM 16 marzo 2007. Per crediti a scelta riconoscibili devono intendersi i CFU che lo studente ha acquisito mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:
- a. esami e prove di accertamento relative ai corsi liberi messi a disposizione ogni anno dal Dipartimento, presso altri Corsi di laurea e/o di Studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal piano di studio;
 - b. attività formative di livello post-secondario accuratamente certificate dalla struttura che ha erogato l'attività formativa, e dal cui certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti dell'attività formativa, il metodo di valutazione ed il superamento di una verifica finale.
5. Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di laurea magistrale o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studio individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà indicare solo le attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studio relativo al completo percorso formativo di 120 crediti, non può dare diritto alla prova finale e al relativo conseguimento del titolo di studio.
6. Gli studenti già iscritti ai precedenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro Corso di Studio attivato secondo il nuovo ordinamento. Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di Studio. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

ARTICOLO 9

Studenti iscritti a tempo parziale e studenti fuori corso

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in corso, di essere iscritto al Corso di Laurea magistrale con la qualifica di studente a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'Ateneo nel "*Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale*". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, ritengano di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Laurea, e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del Corso le relative prove di valutazione. Ciascun Dipartimento disciplina la presentazione dei piani di studio individuali degli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale mediante verifica di ogni singola richiesta, in particolare da parte del Consiglio di Corso di Studio.
2. Gli studenti che abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico saranno considerati come studenti fuori corso ai fini della sola partecipazione alle sessioni straordinarie di esame.
3. La frequenza è consigliata, ma non obbligatoria né per gli studenti a tempo pieno né per gli studenti a tempo parziale, fermo restando che il Consiglio di Corso di Studio si riserva la facoltà di fissare un minimo di frequenza obbligatoria delle attività formative per gli studenti iscritti a tempo pieno. La frequenza alle attività di laboratorio è, in ogni caso, da ritenersi fortemente raccomandata.
4. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

ARTICOLO 10

Esami ed altre verifiche di profitto

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29²¹ del RDA.

²¹Art. 29 del RDA – Verifiche del profitto

1. I Consigli di Dipartimento e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova e in ottemperanza delle disposizioni del Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise e della Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse. A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lettera d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lettera d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Fatti salvi i casi di reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato ovvero già convalidato dalla struttura didattica competente.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dai Presidenti di corso di studio cui fa capo l'insegnamento e per gli esami delle scuole di specializzazione dai rispettivi direttori, su proposta dei professori ufficiali della materia. Le Commissioni vengo poi ratificate dai Direttori di Dipartimento. Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Nel caso di verbalizzazione on-line dell'esame di profitto è prevista la firma digitale solo del docente titolare dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Consigli di corso di studio. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni). Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del

2. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione è formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Direttore designa il Presidente di Commissione.
3. I crediti relativi alle ulteriori attività di cui all'art. 10²², comma 5, lettere d) ed e) del DM 270 del 22 ottobre 2004, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
4. Il Presidente del CCS concorda con il Direttore del Dipartimento, all'inizio di ogni semestre, le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:
 - a. esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
 - b. non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo semestre dell'anno di corso;
 - c. eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.
5. Le verifiche del profitto sono rivolte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.

Tali accertamenti, sempre individuali, possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità. Quest'ultimo caso vale, in tale Corso di Laurea magistrale, per l'insegnamento di Inglese avanzato.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche, secondo quanto stabilito dai professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto, non superiore a 12, vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, e le attività autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle altre attività formative, non incluse in quelle ora elencate, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

Sono previste alcune prove di esame integrate per più moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti, o moduli coordinati, partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate o conclusive su singoli moduli. I corsi integrati, costituiti da un massimo di 12 crediti suddivisi in due moduli da tenersi ciascuno in uno dei due semestri dell'anno accademico, impartiti anche da più docenti, sono quindi oggetto di un unico esame finale al termine del secondo semestre, ferma restando la possibilità di sostenere alla fine del primo modulo, cioè al termine del primo semestre, una prova intermedia.

medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato. I Regolamenti di corso di studio di un Dipartimento possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di corso di studio e al Direttore di Dipartimento cui afferisce l'insegnamento specifico. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.
11. Ai fini del miglioramento della trasparenza, della tempestività e dell'efficienza organizzativa, gli esiti delle verifiche di profitto e le relative procedure amministrative di registrazione, conservazione e certificazione potranno essere gestiti attraverso appositi sistemi di digitalizzazione delle carriere sviluppati dall'amministrazione dell'Ateneo.

²² cfr nota 14.

6. Le norme relative alla valutazione dei candidati sono quelle contenute nell'art. 29, comma 7, del RDA. Nel caso di non superamento di una prova, non è impedita ad un candidato la possibilità di ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.

ARTICOLO 11 **Mobilità internazionale**

1. I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32²³ del RDA.
2. Il CCS incentiverà i progetti di mobilità internazionale eventualmente anche attraverso il riconoscimento di CFU non strettamente corrispondenti alle attività previste nel Piano degli Studi, ma che siano congrue con esso.

ARTICOLO 12 **Doveri didattici dei Docenti di ruolo**

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26²⁴ e 27²⁵ del RDA e dal Regolamento Didattico di Dipartimento, ove esistente. In particolare, contestualmente alla

²³**Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
8. La delibera e la relativa tasso universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

²⁴**Art. 26 del RDA – Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica istituzionale dei docenti dell'Università degli Studi del Molise sulla base di specifiche motivazioni.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati per l'attività di tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie didattiche dei Dipartimenti.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Dipartimento assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'eventuale ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, solo previa autorizzazione dei Dipartimenti di afferenza e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dalla normativa vigente in materia, anche di natura regolamentare.

²⁵**Art. 27 del RDA – Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del

predisposizione del Manifesto degli Studi, il Consiglio di Corso di Studio provvederà all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

ARTICOLO 13

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale, ai sensi dell'art. 31²⁶ del RDA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi a un'apposita commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 del presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.
3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Presidente del corso di studio.

2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento cui afferisce l'insegnamento.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Direttore di Dipartimento che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitigli ai sensi delle norme in vigore.

²⁶Art. 31 del RDA: Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi. E' rimessa ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali dei singoli corsi di studio, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti. I Dipartimenti definiscono, altresì, in coordinamento con i Presidenti dei Consigli di corso di studio, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia. Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN. I Dipartimenti stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il Presidente della Commissione, designato dal Direttore di Dipartimento, è un docente di norma di prima fascia facente parte del Dipartimento. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia il Direttore può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenere conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

4. Di norma la prova finale e l'elaborato scritto sono svolti in lingua italiana. È data comunque la possibilità allo studente, ai sensi dell'art 31, comma 1, del RDA di svolgere la prova finale e/o redigere l'elaborato finale in lingua inglese.
5. Il Consiglio della struttura didattica competente redige, ai sensi dell'art. 19 del RDA, il Supplemento al Diploma per ogni studente utilizzando l'apposito modello approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico. Nel Supplemento al Diploma saranno indicate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente relativamente al suo percorso formativo.

ARTICOLO 14

Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea magistrale

1. Le modifiche al Regolamento didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Dipartimento non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel Manifesto degli Studi previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 15

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento del Dipartimento e al Regolamento Didattico di Ateneo.

REQUISITI D'INGRESSO

Per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 270/04, è richiesto il possesso di specifici requisiti curriculari. Gli specifici criteri di accesso prevedono la valutazione da parte di apposita commissione nominata dal Direttore del Dipartimento:

1. del possesso dei requisiti curriculari;
2. dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Requisiti curriculari

Costituiscono requisiti curriculari le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. Ai fini dell'accesso, i requisiti curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i laureati nelle classi L-26 o L-9 (ex DM 509) o nelle classi L-31 o L-8 (ex DM 270) o un titolo equipollente.

Il possesso dei requisiti curriculari è invece da sottoporre a valutazione:

1. per i laureati in altre classi di laurea triennale;
2. per i laureati in possesso di lauree magistrali appartenenti a classi differenti dalla LM-66;
3. per coloro in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria.

Nei suddetti casi, i laureati devono aver acquisito, durante il loro percorso di studio, almeno 12 CFU nell'area matematica (SSD MAT/*) e 36 CFU nell'area informatica (SSD INF/01 e ING-INF/05) che hanno consentito di acquisire conoscenze nei seguenti ambiti:

- programmazione secondo i principali paradigmi e linguaggi
- algoritmi e strutture dati
- basi di dati e sistemi informativi
- ingegneria del software
- reti di calcolatori

E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 o superiore.

Adeguatezza della preparazione personale

Ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.M. 270/04 è prevista per gli studenti in possesso dei suddetti requisiti curriculari d'accesso, una prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. L'iscrizione al Corso di Laurea magistrale è consentita solo previo superamento della prova di verifica.

Il possesso dell'adeguata preparazione è accertato da apposita Commissione mediante la somministrazione di una prova scritta costituita da n. 30 domande (di cui il 10 in lingua inglese) a risposta multipla su argomenti di base dell'Informatica, definiti dal Consiglio di Corso di Studio e etichettati come argomenti prioritari per la formazione informatica dal GRIN (Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Informatica) e riportati nella Tabella 1. Lo studente supera la prova se risponde correttamente ad almeno 18 domande. La prova può essere sostenuta al massimo due volte nel corso del medesimo anno accademico. Il CCS può proporre al Dipartimento di attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

Area	Argomenti
Fondamenti e algoritmi	Aritmetica dei Calcolatori Automi e Linguaggi Formali Complessità Strutture di Dati Fondamentali Algoritmi Fondamentali
Programmazione	Tecniche di Traduzione: Compilatori e Interpreti Costrutti di Base Procedure e Ricorsione Tipi di Dati Astratti Sviluppo e Correttezza dei Programmi Programmazione Orientata agli Oggetti
Sistemi operativi	Struttura e Componenti di un sistema operativo Gestione e Sincronizzazione dei Processi Gestione della Memoria File System
Basi di dati	Progettazione Concettuale Progettazione Logica Linguaggi di Interrogazione di Basi di Dati Sistemi di Gestione di Basi di Dati
Ingegneria del software	Processi di Sviluppo del Software Linguaggi di Modellazione del Software Analisi dei Requisiti Architetture Software Progettazione del Software e Codifica Testing, Verifica e Validazione
Reti di calcolatori	Fondamenti del Calcolo Distribuito Architettura delle Reti di Calcolatori Protocolli

Tabella 1. Prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale: argomenti.

Ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software

Coorte 2022/2023

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTotale	Totale
Caratterizzanti	Ambito scientifico (18)	INF/01	18	27	63
		MAT/09	6		
		ING-INF/05	3		
	Ambito Tecnologico (18)	INF/01	18	24	
		ING-INF/05	6		
	Ambito Giuridico, Sociale ed Economico (12)	IUS/20	6	12	
IUS/01		6			
SECS-P/08		6			
Affini	Attività formative affini o integrative	INF/01	6	12	12
		SECS-S/02	6		
Altre	A scelta dello studente			12	45
	Per la prova finale			30	
	Ulteriori conoscenze linguistiche			3	
Totale					120

Coorte 2021/2022

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTotale	Totale
Caratterizzanti	Ambito scientifico (18)	INF/01	18	27	63
		MAT/09	6		
		ING-INF/05	3		
	Ambito Tecnologico (18)	INF/01	18	24	
		ING-INF/05	6		
	Ambito Giuridico, Sociale ed Economico (12)	IUS/20	6	12	
IUS/01		6			
SECS-P/08		6			
Affini	Attività formative affini o integrative	INF/01	6	12	12
		SECS-S/02	6		
Altre	A scelta dello studente			12	45
	Per la prova finale			30	
	Ulteriori conoscenze linguistiche			3	
Totale					120

ALLEGATO B2

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE

Le lauree di questa classe forniscono competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali della sicurezza informatica. Il laureato in questa classe sarà quindi in grado di progettare sistemi software con elevati requisiti di sicurezza, coordinare gruppi di lavoro, con particolare riferimento alla organizzazione del lavoro ed alle problematiche di carattere psicologico e sociale come elementi critici rispetto alla sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici ed alla protezione dei dati informatici.

I laureati magistrali nei corsi di laurea della classe devono:

- conoscere gli aspetti scientifici relativi alle fondamenta della progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione di infrastrutture e sistemi informatici sicuri e protetti;
- conoscere le metodologie e gli strumenti tecnologici attraverso i quali si progettano, realizzano, verificano e mantengono infrastrutture e sistemi informatici sicuri e protetti, con attenzione sia alle tecniche formali che sperimentali;
- conoscere gli aspetti relativi alla organizzazione del lavoro ed alle problematiche di carattere psicologico e sociale come elementi critici rispetto alla sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici ed alla protezione dei dati informatici, nonché gli aspetti giuridici relativi al trattamento sicuro e riservato dei dati informatici e quelli biosanitari e bioetici relativi alle tecniche biometriche e al trattamento, conservazione e trasmissione dei dati sensibili riguardanti la salute;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, anche con riferimento ai lessici disciplinari;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze;
- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture, ed evidenziando capacità relazionali e decisionali.

I principali sbocchi occupazionali e professionali dei laureati magistrali di questa classe sono negli ambiti della sicurezza di infrastrutture e sistemi informatici e del trattamento di dati sensibili per imprese, aziende di servizi, enti della pubblica amministrazione e, più in generale, per qualunque organizzazione utilizzi sistemi informatici complessi.

**OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO**

Il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software è orientato a formare laureati che abbiano vaste ed approfondite competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali della sicurezza informatica. Il dottore magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software sarà in grado di affrontare, con il giusto livello di astrazione, problemi informatici, con particolare riferimento alla sicurezza, e di utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dall'informatica e dalle discipline connesse. Il laureato avrà competenze e conoscenze relative alle metodologie e agli strumenti tecnologici per la gestione dell'intero ciclo di vita di un sistema informatico sicuro, a partire dalla sua progettazione, passando per la sua implementazione e la sua verifica, fino ad arrivare alla sua manutenzione. Oltre alle competenze metodologiche e tecnologiche relative alla sicurezza, il laureato magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software acquisirà conoscenze sugli aspetti giuridici relativi al trattamento sicuro e riservato dei dati informatici, nonché alla conservazione e trasmissione dei dati sensibili. Inoltre, il laureato sarà in grado di applicare metodologie e tecnologie per condurre indagini al fine di identificare reati e crimini informatici, nonché valutare il grado di sicurezza di un sistema software e proporre negli ambiti applicativi in cui esso opera, le innovazioni che continuamente caratterizzano la disciplina al

fine di migliorare costantemente la sicurezza nei sistemi informatici. In tali scenari, il laureato non solo sarà in grado di adattare in specifici contesti le soluzioni già presenti in letteratura, ma sarà anche in grado di definire tecniche e soluzioni originali utilizzabili in diversi contesti. Infine, il laureato acquisirà capacità di lavoro in autonomia, con buone capacità direttive, comunicative e manageriali nella conduzione di gruppi di lavoro in contesti sia nazionali sia internazionali formati da persone con livelli, settori di competenza e cultura diversi.

Grazie ad un accordo di collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana, gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad un programma di studio comune di alta qualità in "Secure Software and Data Engineering", che prevede lo svolgimento del secondo anno di studio e l'acquisizione di almeno 30 CFU nell'Ateneo svizzero e che porta al rilascio di due certificati di laurea, uno per ciascuna istituzione (*double degree*).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, ESPRESSI TRAMITE I DESCRITTORI EUROPEI DEL TITOLO DI STUDIO (DM 16/03/2007, ART 3, COMMA 7)

Le successive sezioni descrivono i risultati di apprendimento attesi organizzati secondo le tre aree di studio che caratterizzano il corso, cioè l'area Matematica, Fisica e Statistica, l'area Informatica e l'area Giuridica. La descrizione dei risultati di apprendimento attesi sono espressi tramite i descrittori di Dublino.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Area Giuridica. Le conoscenze e competenze che si intende fornire in questo ambito sono di fondamentale importanza per creare manager esperti di sicurezza in grado non solo di progettare sistemi software sicuri e di valutare il livello di sicurezza di un sistema software complesso, ma di utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, tecnologie informatiche per l'analisi e la gestione dei cosiddetti dati sensibili.

Nello specifico, il percorso formativo del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software intende fornire:

- conoscenza e comprensione del rapporto intercorrente tra informatica e diritto;
- conoscenza e comprensione della regolamentazione relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;
- conoscenza e comprensione delle modalità di investigazione alla luce dell'ordinamento giuridico italiano;
- conoscenza e comprensione dei principi generali in materia di trattamento dei dati, con particolare riferimento alle norme per le tecniche di acquisizione, conservazione, analisi e produzione dei dati digitali rinvenuti nei computer e dei flussi telematici per la loro utilizzabilità nell'ambito dei vari tipi di processi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Computer forensics and investigations
- Informatics and law
- Artificial intelligence and law

Area Sociale ed Economica. Il percorso formativo del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software intende creare dei manager in grado di coordinare la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la manutenzione di sistemi software complessi, con particolare riferimento ad aspetti legati alla sicurezza. Le conoscenze e le competenze che si intende fornire in questo ambito contribuiscono alla formazione manageriale degli studenti. Nello specifico, il percorso formativo del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software intende fornire:

- conoscenza e comprensione dei contesti socio-economici, che influenzano il funzionamento delle organizzazioni;
- conoscenza e comprensione delle metodologie per la pianificazione strategica e la redazione del business plan;
- conoscenza degli aspetti inerenti alla struttura, alle dinamiche e ai processi di gruppo (comunicativi, decisionali, di conflitto e negoziazione);
- conoscenza e comprensione delle metodologie per l'analisi automatica dei dati.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Computational statistics and machine learning
- Security governance
- Software project management

Area Informatica. Le conoscenze e competenze che si intende fornire in questo ambito rappresentano il cuore dell'intero percorso formativo. I laureati del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software saranno in grado di progettare, sviluppare, valutare e gestire sistemi software sicuri. Di conseguenza, il percorso formativo intende fornire:

- conoscenza e comprensione delle problematiche e delle soluzioni organizzative relative alla sicurezza informatica;
- conoscenza e comprensione dei metodi matematici alla base delle tecnologie informatiche per la crittografia dei dati;
- conoscenza e comprensione delle metodologie di sviluppo dei sistemi software complessi, con particolare riferimento alla sicurezza e alla gestione dei progetti software;
- conoscenza e comprensione di modelli di ottimizzazione connessi allo sviluppo di sistemi software complessi e sicuri;
- conoscenza e comprensione delle metodologie per garantire la sicurezza nelle moderne architetture software;
- conoscenza e comprensione delle tecnologie informatiche (hardware e software) per svolgere indagini informatiche o investigazioni difensive;
- conoscenza e comprensione delle metodologie per il recupero di dati;
- conoscenza e comprensione delle metodologie e delle tecniche per l'individuazione e la rimozione di vulnerabilità all'interno di sistemi software complessi;
- conoscenza e comprensione delle tecniche di autenticazione e riconoscimento basate su sistemi biometrici;
- conoscenza e comprensione delle tecniche di software analytics per l'analisi del livello di sicurezza di un sistema software;
- conoscenza e comprensione di tecniche di business intelligence per gestire la sicurezza e la criminalità informatica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Biometric systems
- Computer forensics and investigations
- Cryptography
- Networking security and software security
- Optimization methods for cybersecurity
- Software analytics for cybersecurity
- Software project management

- Semantic intelligence for cybersecurity

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Area Giuridica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite lo studente sarà in grado di:

- applicare le tecnologie informatiche in accordo alla normativa vigente in materia;
- svolgere, nel rispetto della normativa vigente, un'indagine informatica o un'investigazione difensiva nel campo dei crimini informatici e dei crimini comuni la cui prova sia costituita da dati digitali o veicolati da sistemi informatici;
- trattare dati sensibili in accordo alla normativa vigente in materia.

Area Sociale ed Economica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite lo studente sarà in grado di:

- analizzare efficacemente i contesti socio-economici, che influenzano il funzionamento delle organizzazioni, con particolare riferimento ai processi della comunicazione nelle loro diverse forme e livelli, sia dal punto di vista teorico, metodologico e applicativo;
- analizzare il comportamento individuale e di gruppo, le condizioni di efficacia dei gruppi di lavoro, dei ruoli e della leadership nei team;
- valutare le performance di gruppo;
- comprendere l'ambiente competitivo in cui l'impresa opera e le risorse a sua disposizione per affrontare con successo la sfida competitiva;
- redigere un business plan, dalla definizione della missione e degli obiettivi strategici fino alla predisposizione del piano economico e finanziario;
- gestire in maniera efficace gruppi di lavoro formati da persone con livelli, settori di competenza e cultura diversi in contesti sia nazionali sia internazionali;
- analizzare dati provenienti da diverse sorgenti al fine di fornire al management aziendale le informazioni utili ad assumere decisioni e disegnare strategie.

Area Informatica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite lo studente sarà in grado di:

- gestire le problematiche legate alla sicurezza di sistemi software complessi e sintetizzare soluzioni organizzative a tali problemi;
- comprendere modelli e tecniche per la crittografia dei dati con l'obiettivo di valutarne punti di forza e debolezza;
- coordinare lo sviluppo e la manutenzione di un sistema software complesso;
- applicare modelli di ottimizzazione per migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo e del processo evolutivo di un sistema software;
- progettare architetture software sicure;
- svolgere indagini informatiche o investigazioni difensive attraverso l'uso delle più recenti tecnologie hardware e software;
- valutare e confrontare tecnologie hardware e software per indagini informatiche o investigazioni difensive;
- recuperare dati da computer o dispositivi mobili;
- individuare e rimuovere vulnerabilità all'interno di sistemi software complessi;
- sviluppare soluzioni software sicure e robuste;
- progettare e sviluppare moduli di autenticazione e di riconoscimento basati su sistemi biometrici;
- effettuare analisi per verificare l'affidabilità di un sistema software;

- utilizzare tecniche di business intelligence per gestire la sicurezza e la criminalità informatica.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Capacità che si intendono trasmettere. Il laureato magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software sarà in grado di lavorare in completa autonomia per comprendere le necessità di innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e gestirle, nell'ambito dei processi organizzativi, proponendo soluzioni di tipo ICT sicure. Sarà, quindi, in grado di analizzare, valutare e proporre adeguate soluzioni innovative in un'ottica di efficacia e di efficienza organizzativa volte al miglioramento continuo. Al termine del suo percorso formativo, il laureato sarà in grado di:

- analizzare problemi in diversi contesti applicativi, con particolare riferimento alla sicurezza del software e dei sistemi informatici, definire e formalizzare strategie di risoluzione efficaci ed efficienti;
- pianificare la raccolta di dati appropriata per gli obiettivi proposti e interpretare criticamente i dati raccolti al fine di derivarne giudizi autonomi suffragati da analisi oggettive e quantitative;
- valutare la qualità e il rapporto costo/beneficio delle soluzioni proposte in relazione agli obiettivi e ad altre soluzioni;
- lavorare con un alto grado di autonomia;
- coordinare lo sviluppo di sistemi informatici complessi e sicuri;
- coordinare piccoli team di lavoro composti anche da persone con culture diverse e competenze in discipline diverse e a diversi livelli.

Il laureato magistrale sarà inoltre consapevole delle responsabilità sociali, etiche, giuridiche e deontologiche relative alla sua professione.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene attraverso molteplici attività:

- partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di sistemi informativi e analisi di sistemi informativi esistenti nell'ambito delle attività progettuali di specifici insegnamenti;
- analisi di casi di studio nelle attività di esercitazione e di laboratorio;
- redazione di elaborati personali;
- elaborazione della tesi di laurea.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle capacità di giudizio autonomo ed obiettivo avviene attraverso la valutazione delle prove scritte, dei colloqui orali e delle documentazioni prodotte a corredo delle attività progettuali previste dai singoli insegnamenti e dalla prova finale.

Abilità comunicative (communication skills)

Abilità che si intendono trasmettere. Il laureato magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software sarà in grado di sintetizzare e comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie posizioni e gli esiti delle proprie analisi e valutazioni, utilizzando la lingua di lavoro più diffusa nei contesti lavorativi internazionali di riferimento (inglese) e avvalendosi, con piena padronanza tecnica, dei più aggiornati strumenti informatici. Il laureato sarà inoltre in grado di usare in maniera adeguata il "linguaggio" matematico, statistico ed economico per l'analisi, l'elaborazione e la presentazione di dati. Più in dettaglio, il laureato sarà in grado di:

- comunicare in modo chiaro ed efficace, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, le proprie conoscenze, idee, problemi, soluzioni e il rationale ad esse sottese, adeguando le modalità di espressione alle caratteristiche culturali e professionali dei destinatari della comunicazione;

- comunicare in italiano o in inglese con tecnici ed esperti con proprietà di linguaggio e mostrando padronanza della terminologia tecnica;
- lavorare in gruppi multidisciplinari e multiculturali con adeguate capacità relazionali e decisionali;
- relazionare sulla propria attività lavorativa.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene attraverso molteplici attività:

- colloqui e preparazioni di relazioni, nonché discussioni in aula guidate dal docente;
- partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di sistemi informativi e analisi di sistemi informativi esistenti nell'ambito delle attività progettuali di specifici insegnamenti;
- redazione di elaborati personali;
- seminari su argomenti avanzati;
- studio da testi e fonti in lingua inglese e partecipazione a programmi di mobilità;
- elaborazione e discussione della tesi di laurea.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle abilità comunicative avviene sia attraverso le prove orali previste dalla maggior parte delle attività formative sia nell'ambito della presentazione di elaborati individuali o di gruppo. La prova finale, discussa davanti ad una commissione, rappresenta un ulteriore momento di verifica delle suddette abilità.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Capacità che si intendono trasmettere. Il laureato magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software sarà in grado di studiare in modo autonomo, integrando in modo efficace le conoscenze ricevute. Ciò consentirà al laureato magistrale di mantenere aggiornate le proprie competenze in un settore in continua evoluzione come l'Informatica, di apprendere le problematiche di nuovi settori applicativi, di intraprendere efficacemente percorsi formativi di livello superiore (Dottorato di Ricerca o master di II livello) e affrontare carriere manageriali che richiedono una elevata capacità di aggiornamento e un alto grado di autonomia. Più in dettaglio, il laureato sarà in grado di:

- organizzare e realizzare un piano di studio indipendente;
- organizzare le proprie idee in maniera critica e sistematica;
- progettare ed elaborare un lavoro di ricerca indipendente, ancorché guidato da un supervisore;
- identificare, selezionare e raccogliere informazioni mediante l'uso appropriato delle fonti rilevanti.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene durante i corsi e soprattutto durante la preparazione della prova finale, dove sarà richiesta una sostanziale rielaborazione e un approfondimento personale delle conoscenze fornite dai docenti.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle capacità di apprendimento avviene attraverso la verifica continua durante le attività formative, nel corso dello svolgimento assistito di progetti e nella prova finale. Quest'ultima prova permetterà di verificare l'attitudine dello studente ad un autonomo approfondimento sui temi specifici trattati.

CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO (DM 270/04, ART 6, COMMA 1 E 2)

Il Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software non è ad accesso programmato. L'ammissione è decisa sulla base di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM delle classi di laurea magistrale ex DM 270/2004. Per i dettagli si rimanda all'allegato A del presente Regolamento.

NUMERO MASSIMO DI CREDITI RICONOSCIBILI (DM 16/3/2007 ART 4)

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del Corso di Laurea. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 240/2010, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 12.

**SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
(DECRETI SULLE CLASSI, ART. 3, COMMA 7)**

Il Corso ha l'obiettivo di formare manager della sicurezza in grado di rivestire i seguenti incarichi:

- **Consulente per la progettazione di sistemi software sicuri e per la gestione del rischio.** In tale ambito il laureato svolgerà un'attività professionale altamente specializzata rivolta alle imprese e alla pubblica amministrazione presso le quali supporterà la direzione d'azienda e quella dei sistemi informativi dedicandosi alla gestione di progetti o alla partecipazione a progetti strategici che richiedono non solo competenze tecniche specialistiche, ma anche conoscenze di livello gestionale, giuridico e interdisciplinare. I principali sbocchi professionali sono:
 - grandi aziende di produzione software (consulenza alla direzione di progetti di sviluppo complessi e critici);
 - microimprese e PMI di produzione software;
 - aziende che forniscono servizi di consulenza informatica;
 - imprese, enti ed amministrazioni, sia pubbliche sia private, che devono sviluppare e gestire sistemi informatici sicuri;
 - PMI che forniscono servizi di consulenza informatica ad utenti finali;
 - aziende che forniscono servizi di formazione e training professionale;
 - pubblica amministrazione.
- **Progettista di sistemi con requisiti avanzati di sicurezza informatica.** Il solido background posseduto nell'ambito della programmazione di sistemi affidabili e nella gestione di processi aziendali complessi permetterà l'inserimento in contesti lavorativi pubblici e privati dove si progettano, implementano, testano e gestiscono sistemi software critici o con requisiti avanzati di sicurezza. È possibile ricoprire ruoli altamente specializzati nei seguenti ambiti:
 - grandi aziende di sviluppo software (progettazione, sviluppo, testing, manutenzione) con elevati requisiti di affidabilità;
 - imprese, enti ed amministrazioni, sia pubbliche sia private, che sviluppano e gestiscono sistemi informatici critici con particolare attenzione alla vulnerabilità e alla protezione di dati;
 - aziende che forniscono contenuti e servizi su rete (sistemi distribuiti e basati su cloud).
- **Project manager di sistemi informatici.** Il laureato magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software sarà in grado di coordinare lo sviluppo e la manutenzione di sistemi software critici e con elevati requisiti di sicurezza. La figura del Project Manager è richiesta

principalmente in aziende fornitrici di servizi informatici o di consulenza in progetti presso aziende clienti, in cui è necessario coordinare il team per lo sviluppo di software pianificando in modo ottimale tutte le fasi progettuali, fornendo altresì feedback sulle tecnologie necessarie a realizzare software con requisiti di affidabilità e sicurezza.

I laureati possono iscriversi, previo superamento del relativo esame di Stato, all'Albo degli Ingegneri – Settore dell'informazione.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

- Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1)
- Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)
- Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)
- Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4)
- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell'informazione - (2.6.2.1.1).

CREDITI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E A CIASCUN AMBITO

PIANO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SICUREZZA DEI SISTEMI SOFTWARE

Coorte 2022/2023

I ANNO						
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre	
1	Security governance	SECS-P/08	Caratterizzante	6	I	
		ING-INF/05	Caratterizzante	3	I	
2	Networking security and software security*	INF/01	Caratterizzante	6	I	
		INF/01	Caratterizzante	6	II	
3	Computer forensics and investigations	INF/01	Caratterizzante	3	I	
		INF/01	Caratterizzante	3	I	
4	Biometric systems* Advanced English (idoneità)	INF/01	Caratterizzante	6	I	
		L-LIN/12	Altre	3	I	
5	Cryptography*	INF/01	Caratterizzante	6	II	
6	Computational statistics and machine learning*	SECS-S/02	Affine	6	II	
7	Software project management	INF/01	Affine	6	II	
Un insegnamento a scelta fra:						
8		Informatics and law	IUS/20	Caratterizzante	6	II
		Artificial intelligence and law*	IUS/01	Caratterizzante	6	II
Totale crediti I anno				60		
II ANNO						
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre	
9	Optimization methods for cybersecurity	MAT/09	Caratterizzante	6	I	
10	Software analytics for cybersecurity*	ING-INF/05	Caratterizzante	6	I	
11	Semantic intelligence for cybersecurity*	INF/01	Caratterizzante	6	I	
12	Attività a scelta dello studente Prova finale		Altre	12	I	
			Altre	30	II	
Totale crediti II anno				60		
Totale crediti				120		
Totale esami				12		

* Attività didattiche erogate in lingua inglese

Coorte 2021/2022

I ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
1	Cryptography*	INF/01	Caratterizzante	6	I
2	Security governance	SECS-P/08	Caratterizzante	6	I
		ING-INF/05	Caratterizzante	3	I
3	Networking security and software security	INF/01	Caratterizzante	6	I
		INF/01	Caratterizzante	6	II
4	Computer forensics e investigations	INF/01	Caratterizzante	3	I
		INF/01	Caratterizzante	3	I
	Advanced English (idoneità)	L-LIN/12	Altre	3	I
5	Computational statistics and machine learning*	SECS-S/02	Affine	6	II
6	Software project management	INF/01	Affine	6	II
7	Un insegnamento a scelta fra:				
	Informatics and law	IUS/20	Caratterizzante	6	II
	Law of new technologies	IUS/01	Caratterizzante	6	II
8	Biometric systems*	INF/01	Caratterizzante	6	II
Totale crediti I anno				60	
II ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
9	Optimization methods for cybersecurity	MAT/09	Caratterizzante	6	I
10	Software analytics for cybersecurity*	ING-INF/05	Caratterizzante	6	I
11	Semantic intelligence for cybersecurity*	INF/01	Caratterizzante	6	I
12	Attività a scelta dello studente		Altre	12	I
	Prova finale		Altre	30	II
Totale crediti II anno				60	
Totale crediti				120	
Totale esami				12	

* Attività didattiche erogate in lingua inglese

TRACCIABILITÀ TRA LE FIGURE PROFESSIONALI E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO 1 E 2)

	Area Giuridica				Area Sociale - Economica				Area Informatica										
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
F1	X	X	X	X		X			X	X	X			X	X	X	X	X	X
F2		X		X			X		X	X	X	X				X	X		X
F3		X			X	X	X	X	X				X						X

Insegnamenti

Conoscenze e competenze

- F1:** Consulente per la progettazione di sistemi software sicuri e per la gestione del rischio
- F2:** Progettisti di sistemi con requisiti avanzati di sicurezza informatica
- F3:** Project manager di sistemi informatici

- C1:** rapporto intercorrente tra informatica e diritto
- C2:** regolamentazione relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
- C3:** modalità di investigazione alla luce dell'ordinamento giuridico italiano
- C4:** principi generali in materia di trattamento dei dati
- C5:** contesti socioeconomici, che influenzano il funzionamento delle organizzazioni
- C6:** metodologie per la pianificazione strategica e la redazione del business plan
- C7:** aspetti inerenti alla struttura, alle dinamiche e ai processi di gruppo
- C8:** metodi e tecniche per l'analisi dei dati al fine di fornire al management aziendale le informazioni utili ad assumere decisioni e disegnare strategie
- C9:** metodologie di sviluppo dei sistemi software complessi, con particolare riferimento alla sicurezza e alla gestione dei progetti software
- C10:** problematiche e soluzioni organizzative relative alla sicurezza informatica
- C11:** metodologie per garantire la sicurezza in moderne architetture
- C12:** metodi e tecniche per la crittografia dei dati
- C13:** modelli di ottimizzazione connessi allo sviluppo di sistemi software complessi e sicuri
- C14:** tecnologie informatiche (hardware e software) per svolgere indagini informatiche o investigazioni difensive
- C15:** metodologie per il recupero di dati
- C16:** metodologie e delle tecniche per l'individuazione e la rimozione di vulnerabilità all'interno di sistemi software complessi
- C17:** tecniche di autenticazione e riconoscimento basate su sistemi biometrici
- C18:** tecniche di business intelligence per gestire la sicurezza e la criminalità informatica
- C19:** software analytics per l'analisi del livello di sicurezza di un sistema software

TRACCIABILITÀ TRA LA ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO 1 E 2)

	Area Giuridica				Area Sociale - Economica				Area Informatica										
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
A1	X	X		X															
A2		X		X															
A3					X	X	X												
A4							X		X	X									
A5										X	X					X			
A6										X		X							
A7										X			X						
A8								X											
A9			X	X										X	X				
A10										X						X			X
A11										X							X		
A12										X								X	

Attività formative

- A1: Informatics and law
- A2: Artificial intelligence and law
- A3: Security governance
- A4: Software project management
- A5: Networking security and software security
- A6: Cryptography
- A7: Optimization methods for cybersecurity
- A8: Computational statistics and machine learning
- A9: Computer forensics and investigations
- A10: Software analytics for cybersecurity
- A11: Biometric systems
- A12: Semantic intelligence for cybersecurity

Conoscenze e competenze

- C1: rapporto intercorrente tra informatica e diritto
- C2: regolamentazione relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
- C3: modalità di investigazione alla luce dell'ordinamento giuridico italiano
- C4: principi generali in materia di trattamento dei dati
- C5: contesti socioeconomici, che influenzano il funzionamento delle organizzazioni
- C6: metodologie per la pianificazione strategica e la redazione del business plan
- C7: aspetti inerenti alla struttura, alle dinamiche e ai processi di gruppo
- C8: metodi e tecniche per l'analisi dei dati al fine di fornire al management aziendale le informazioni utili ad assumere decisioni e disegnare strategie
- C9: metodologie di sviluppo dei sistemi software complessi, con particolare riferimento alla sicurezza e alla gestione dei progetti software
- C10: problematiche e soluzioni organizzative relative alla sicurezza informatica
- C11: metodologie per garantire la sicurezza in moderne architetture
- C12: metodi e tecniche per la crittografia dei dati
- C13: modelli di ottimizzazione connessi allo sviluppo di sistemi software complessi e sicuri
- C14: tecnologie informatiche (hardware e software) per svolgere indagini informatiche o investigazioni difensive
- C15: metodologie per il recupero di dati
- C16: metodologie e delle tecniche per l'individuazione e la rimozione di vulnerabilità all'interno di sistemi software complessi
- C17: tecniche di autenticazione e riconoscimento basate su sistemi biometrici
- C18: tecniche di business intelligence per gestire la sicurezza e la criminalità informatica
- C19: software analytics per l'analisi del livello di sicurezza di un sistema software

ALLEGATO B3

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello Studente o sul sito internet <https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do?statoRicerca=INIZIO>

ALLEGATO C

PROVA FINALE

Il titolo di dottore magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software si consegue dopo aver superato una prova finale equivalente a 30 crediti formativi, che consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto di tesi, redatto in lingua italiana o inglese, alla cui valutazione è preposta una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. La tesi verte su un argomento specifico, e implica competenze riconducibili all'area della sicurezza informatica da sviluppare nell'ambito di un'attività di stesura della tesi che impegna lo studente, come indicato dal piano di studio, per l'intero secondo semestre del secondo anno di corso. L'argomento di tesi viene elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, docente del Corso di Studio magistrale o dell'Ateneo, a cui si affianca un correlatore, che è esterno all'Ateneo, se per la preparazione della tesi è stata svolta un'attività di studio presso un ente pubblico o un'azienda, anche estera.

TIPOLOGIE DI TESI

- 1) Le tipologie di tesi previste, ambedue implicanti un approccio sperimentale e competenze di tipo teorico e/o applicativo proprie dell'area della sicurezza informatica, sono le seguenti:
 - a. tesi curricolare/sperimentale, che verte su un argomento specifico strettamente connesso con le attività formative svolte, e che può in parte comportare attività di laboratorio in Ateneo o presso enti esterni, anche esteri;
 - b. tesi in prevalente elaborazione presso un'azienda, da non confondersi con le tesi di tirocinio, che prevede un'attività di studio avviata mediante un iter amministrativo di previa accettazione da parte dell'azienda in oggetto, anche estera.
- 2) La prova finale e l'elaborato scritto sono svolti in lingua italiana. È data comunque la possibilità allo studente di svolgere la prova finale e/o redigere l'elaborato finale in lingua inglese.
- 3) Il carico di lavoro, indipendentemente dalla tipologia di tesi, è equivalente a un numero di crediti formativi universitari (CFU) pari a 30, fissato dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA TESI

- 1) Può chiedere la tesi uno studente che, iscritto al secondo anno di corso, abbia conseguito non meno di 40 crediti formativi. Lo studente deve richiedere la tesi in una materia prevista nel proprio piano di studio e concordare con il relatore, titolare dell'insegnamento, l'argomento specifico della tesi. Lo studente dovrà presentare il modulo, disponibile sul sito web del Corso di Laurea magistrale, debitamente compilato e controfirmato dal docente relatore, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
- 2) La richiesta di assegnazione della tesi al Presidente del Consiglio di Corso di Studio va consegnata almeno 6 mesi prima della seduta di laurea.
- 3) In caso di tesi di laurea in elaborazione presso un'azienda, lo studente deve attenersi a tempi e modalità indicate anche sul sito web del Corso di Laurea, e sincerarsi che l'iter amministrativo della richiesta, per la quale occorre una previa dichiarazione scritta di accettazione da parte dell'azienda, si sia concluso positivamente.
- 4) Il Consiglio di Corso di Studio, esaminata la richiesta, assegna la tesi e nomina il relatore ufficiale. Accanto alla figura del relatore, viene determinato per ciascun laureando un correlatore interno all'Ateneo, scelto tra i docenti di ruolo o a contratto o i cultori della materia a seconda delle peculiarità contenutistico-disciplinari della tesi. Il correlatore può essere anche un soggetto esterno fornito di adeguata qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Il correlatore è sempre esterno all'Ateneo se si tratta di una tesi in prevalente elaborazione presso un'azienda, anche estera. Il relatore dovrà curare, in

particolare, che l'attività di tesi induca il candidato a sviluppare capacità di elaborazione autonoma e idee originali, anche alla luce di una congrua attività di documentazione, e che la prova finale manifesti tali capacità.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA

- 1) Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal suo piano di studio, meno quelli previsti per la prova stessa.
- 2) Lo studente che intende sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo accademico è tenuto a effettuare la relativa prenotazione entro i termini di seguito indicati:
 - a. sessione di laurea estiva: dal 21 al 30 aprile;
 - b. sessione di laurea autunnale: dal 1° al 10 settembre;
 - c. sessione di laurea straordinaria/ordinaria: dal 1° al 20 dicembre.
- 3) La prenotazione all'esame finale, secondo i termini sopra specificati, deve essere effettuata dallo studente interessato via web, tramite il Portale dello Studente, utilizzando la medesima procedura in uso per le prenotazioni agli esami di profitto.
- 4) Non oltre i 20 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando è tenuto a presentare agli sportelli della Segreteria Studenti la seguente documentazione:
 - a. domanda di ammissione all'esame finale resa in carta legale secondo il modulo predisposto dalle Segreterie Studenti e disponibile sul sito web del Corso di Laurea;
 - b. libretto universitario;
 - c. ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione all'esame finale;
 - d. la copia della tesi di laurea identica a quella che sarà oggetto della discussione, registrata su CD non riscrivibile, con etichetta adesiva contenente: nome, cognome, numero di matricola e relativa firma; indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato; formato file; nome, cognome e firma del relatore. Il CD deve essere conservato in una custodia rigida recante un'etichetta con le medesime indicazioni. Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea e attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.
- 5) Non oltre i 20 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio.
- 6) Nel termine dei 3 giorni lavorativi che precedono la seduta di esame finale ciascun candidato è tenuto a recarsi presso gli sportelli della Segreteria Studenti per conoscere l'esito del controllo amministrativo.
- 7) Non oltre i 7 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando è tenuto a:
 - a. presentare agli sportelli della Segreteria Didattica di Pesche una copia cartacea della tesi che sarà restituita dopo la discussione dell'elaborato. Il relatore e il candidato devono apporre la propria firma sul frontespizio, a garanzia del contenuto della stessa;
 - b. inviare, tramite posta elettronica istituzionale, l'abstract della tesi al Presidente della Commissione di Laurea.

ESAME DI LAUREA E VALUTAZIONE TESI

- 1) Superato l'esame di laurea il candidato consegue il titolo di Dottore Magistrale in "Sicurezza dei sistemi software".
- 2) La discussione della tesi avviene alla presenza di una Commissione all'uopo nominata dal Direttore di Dipartimento.
- 3) Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato. Nello specifico, il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami (non considerando le attività

formative fuori piano e quelle che non danno luogo a una valutazione in trentesimi) espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame finale e alla valutazione della carriera.

Per la determinazione del punteggio della prova finale, che comunque non può essere superiore a 11, la Commissione può assegnare:

- da 0 a 7 punti per l'elaborato finale;

- da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera, tenendo conto di:

a. *tempo di conclusione degli studi*: 2 punti per conclusione nel secondo anno in corso, 1 punto per conclusione nel primo anno fuori corso;

b. *conseguimento di lodi in esami di profitto*: 1 punto per conseguimento da due a quattro lodi, 2 punti per conseguimento di oltre quattro lodi. Non sono computabili le lodi conseguite in esami inferiori a tre crediti formativi;

c. *esperienze Erasmus*: 1 punto per ogni 3 CFU conseguiti in mobilità internazionale.

- 4) Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, alla valutazione unanime della Commissione, e a un punteggio di base costituito dalla media ponderata dei voti degli esami, espressa in centodecimi, almeno pari a 102.
- 5) Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Allegato al Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, si rimanda al Regolamento sulle Modalità di Svolgimento della Prova Finale per il Conseguimento della Laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software.